REGOLAMENTO (CEE) N. 587/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 4026/89 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3690/90 [4], ha stabilito i massimali indicativi di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione;

considerando che le domande di titoli MCS presentate dall'11 al 15 febbraio 1991 per le carni fresche o refrigerate vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il primo trimestre 1991;

considerando che la Commissione ha pertanto adottato con una procedura d'urgenza le opportune misure conservative con il regolamento (CEE) n. 416/91 [5]; che tra tali misure è prevista la sospensione del rilascio dei titoli MCS; che tali misure sono state precisate con il regolamento (CEE) n. 540/91 [6]; che occorre adottare misure definitive per il primo trimestre; che, alla luce della situazione del mercato spagnolo, si ravvisa l'opportunità di aumentare il massimale indicativo per le carni fresche o refrigerate, modificandone la ripartizione trimestrale;

Considerando inoltre che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prevedere la possibilità di aggiungere al quantitativo di un trimestre il quantitativo residuo del trimestre precedente relativo a ciascun prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4026/89 è modificato come segue:

1) Il titolo del regolamento è completato dal seguente testo: « tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna ».

2) All'articolo 1, al primo comma è aggiunto il seguente testo:

« Se, nel corso dello stesso anno civile, il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande nell'arco di un trimestre è inferiore al massimale fissato per lo stesso trimestre, il quantitativo residuo può aggiungersi al massimale stabilito per il trimestre successivo. »

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.
[4] GU n. L 357 del 30. 12. 1990, pag. 27.
[5] GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 16.
[6] GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 17.

ALLEGATO

Gruppi	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo 1991
1	0102 90	Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	120 000 capi di cui : 1° trimestre : 42 000 2° trimestre : 24 000 3° trimestre : 24 000 4° trimestre : 30 000
2	0201 10 0201 20	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate	24 000 t di cui : 1° trimestre : 6 000 2° trimestre : 6 000
3	0201 30	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa)	3° trimestre : 6 000 4° trimestre : 6 000